

*Art. 1*

*(Semplificazioni procedurali a favore delle imprese danneggiate dal crollo del Ponte Morandi)*

1. A seguito del crollo avvenuto in data 14/08/2018 di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, noto come Ponte Morandi, nel comune di Genova, al fine di semplificare e snellire le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni economiche regionali a favore delle attività economiche danneggiate dall'evento di cui sopra, le agevolazioni non cofinanziate con fondi comunitari non sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 2*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.